



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-078 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Iacopino, Crescenzo Santuori, Anna Marziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell'avvocato Crescenzo Santuori, in Catanzaro, alla via Santa Maria di Mezzogiorno, n. -OMISSIS-7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Prefettura U.T.C. di Catanzaro, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

Comune di Guardavalle, Unione dei Comuni del Versante Ionico, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-OMISSIS-) dell'informazione antimafia interdittiva del 2-OMISSIS- luglio 2022, prot. n. -OMISSIS-, notificata via PEC con nota del 25 luglio 2022, prot. n. -OMISSIS-;

2) della determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Guardavalle del 27 luglio 2022, n. -OMISSIS-, di revoca della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- dell'8 giugno 2020, disponendo lo sgombero dell'area;

3) del provvedimento dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico del 29 luglio 2022, prot. n. -OMISSIS-, di rigetto della SCIA del -OMISSIS-4 luglio 2022, prot. n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura U.T.G. di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

-OMISSIS-. – -OMISSIS-, titolare dello stabilimento balneare -OMISSIS-, ha impugnato d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale l'informazione interdittiva antimafia meglio indicata in epigrafe, emessa a suo carico dal Prefetto di Catanzaro, nonché i susseguenti provvedimenti del Comune di Guardavalle e dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico di revoca della concessione demaniale e di "rigetto" della SCIA per l'esercizio del bar annesso allo stabilimento balneare.

-OMISSIS--OMISSIS-. – Secondo l'Autorità Prefettizia, l'attività economica della ricorrente è suscettibile di infiltrazione da parte della criminalità organizzata per una serie di elementi convergenti: a) -OMISSIS-, fratello della ricorrente, attualmente detenuto, risulta gravato da plurimi precedenti penali e di polizia per gravi reati, anche di tipo mafioso, ed è ritenuto appartenente alla cosca di '-OMISSIS-; b) il padre, -OMISSIS-, risulta segnalato per il reato di associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostane stupefacenti; c) un altro fratello, -OMISSIS-, è stato segnalato nella banca dati SDI; d) la sorella, -OMISSIS-, è stata condannata per estorsione aggravata dal metodo mafioso ed è coniugata con soggetto che, oltre ad essere stato condannato con lei per l'estorsione in concorso, è gravato da varie e gravi condanne; e) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha sottoposto a sequestro preventivo un immobile intestato alla ricorrente, alla madre – -OMISSIS- – e ai citati fratelli -OMISSIS-, in quanto ritenuto invece riconducibile a -OMISSIS-; f) il citato -OMISSIS- è stato concesso in locazione per l'anno 2020 alla -OMISSIS-, di cui è socio tale -OMISSIS-, anch'egli collegato alla cosca -OMISSIS-, già sottoposto a misura cautelare custodiale e già latitante.

2. – A sostegno del proprio ricorso, -OMISSIS- ha lamentato: a) la violazione delle garanzie partecipative e del principio del contraddittorio, per non essere stata destinataria della comunicazione preventiva imposta dalla legge al Prefetto, senza che sussistessero "particolari esigenze di celerità del procedimento"; b) l'amministrazione avrebbe del tutto omissa di verificare la possibilità di adottare misure di prevenzione collaborativa, anziché interdittive; c) in ogni caso, il provvedimento sarebbe stato adottato a seguito di un'istruttoria insufficiente e sulla base di presupposti insussistenti.

3. – Con decreto presidenziale del 6 agosto 2022, n. -OMISSIS-, è stata interinalmente accolta la misura cautelare richiesta da parte ricorrente.

Costituitasi per resistere la sola amministrazione statale, alla camera di consiglio del 7 settembre 2022, il ricorso, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, è stato discusso nel merito e spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

4. – Risultano fondati i primi due, assorbenti motivi di ricorso.

4.-OMISSIS-. – Bisogna ricordare che il legislatore ha inteso, mediante le modifiche apportate all'art. 92 d.lgs. 6 settembre 20-OMISSIS--OMISSIS-, n. -OMISSIS-59, dall'art. 48 d.l. 6 novembre 202-OMISSIS-, n. -OMISSIS-52, conv. con mod. con l. 29 dicembre 202-OMISSIS-, n. 233, assicurare la partecipazione anche nell'ambito dei procedimenti volti all'emissione dell'informazione antimafia.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che "a seguito delle modifiche di recente introdotte all'art. 92, comma 2 bis, del Codice antimafia, il legislatore ha tracciato un nuovo punto di equilibrio tra le esigenze antagoniste sopra evidenziate, prevedendo, salvo che sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, l'obbligo a carico dell'Autorità prefettizia procedente di una tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione. Nell'economia della novella normativa in commento resta comunque fermo il principio che nella discovery anticipata in sede di contraddittorio procedimentale, la cui durata è fissata in sessanta giorni, non possono formare oggetto della comunicazione elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (Cons. Stato, Sez. III, 2-OMISSIS- giugno 2022, n. 5086).

4.2. – La comunicazione può essere omissa quando, secondo il testo normativo, "ricorrono particolari esigenze di celerità del procedimento".

Nel caso di specie, non vi è stata la comunicazione preventiva perché, secondo la Prefettura, esistevano "esigenze di celerità per l'emanazione dell'interdittiva senza partecipazione al procedimento della parte previste dall'art. 92, comma 2 bis (ed era) necessaria ed indifferibile l'emanazione dell'interdittiva per la società in esame, al fine di evitare che permangano rapporti con la pubblica Amministrazione atteso: - Il profondo collegamento tra la titolare della ditta individuale in esame con soggetti intranei alla cosca -OMISSIS-; - la presenza di una evidente comunanza d'interessi tra la ditta in esame con società per la quale risultano contatti con la cosca -OMISSIS-; - La necessità di interrompere un'attività derivante da concessione della Pubblica Amministrazione e di natura stagionale, che perderebbe gran parte della sua efficacia se effettuata in momento successivo".

4.3. – A parere del Tribunale, nel caso di specie la motivazione è nettamente insufficiente a motivare le ragioni dell'omissione della fase partecipativa.

Invero, il forte collegamento con la cosca -OMISSIS-, rilevato dall'amministrazione, costituisce la ragione dell'emissione del provvedimento interdittivo, non anche delle esigenze di celerità.

D'altra parte, l'informazione interdittiva viene emessa solo allorché, all'esito dell'attività istruttoria, il Prefetto scorga profili di possibile condizionamento mafioso dell'operatore economico, sicché, se tale dato giustificasse da solo l'omissione delle garanzie partecipative, verrebbe vanificato l'intento che ha animato la modifica legislativa.

Nemmeno la stagionalità dell'attività sembra giustificare l'omissione delle garanzie partecipative, atteso che la concessione demaniale è stata ottenuta dalla ricorrente sin dal 2008 e la sua efficacia temporale è stata estesa al 3-OMISSIS- dicembre 2023, cosicché il maggior tempo impiegato per giungere alla conclusione del procedimento sarebbe in grado di vanificare l'efficacia della misura interdittiva eventualmente adottata.

4.4. – D'altro canto, atteso che con il medesimo intervento modificativo di cui si discorre il legislatore ha diversificato le misure amministrative di prevenzione antimafia utilizzabili da parte del Prefetto, nel caso di specie l'amministrazione prefettizia non ha punto motivato sull'impossibilità di neutralizzare il rischio di infiltrazione mafiosa mercé le misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis d.lgs. 6 settembre 20-OMISSIS--OMISSIS-, n. -OMISSIS-59.

5. – In questi termini, e con assorbimento dell'ultimo motivo, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione.

6. – Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi -OMISSIS- e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. -OMISSIS-96, e dell'articolo 9, paragrafo -OMISSIS-, del Regolamento (UE) 20-OMISSIS-6/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 20-OMISSIS-6, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati in sentenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore

Domenico Gaglioti, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO